

**Quesito posto dal Procuratore della Repubblica di ... in data 10 giugno 2006 relativo all'esercizio di voto degli uditori giudiziari attualmente in tirocinio mirato, in ordine alle elezioni dei componenti magistrati del Consiglio superiore della magistratura. Votazioni del 9 e 10 luglio 2006.**

*(Risposta a quesito del 21 giugno 2006)*

Il Consiglio superiore della magistratura, nella seduta del 21 giugno 2006, ha approvato la seguente delibera:

«**1.** - Il Procuratore della Repubblica di ... chiede di sapere se gli uditori giudiziari nominati con d.m. 19 ottobre 2004, attualmente in tirocinio mirato, ai quali è stato inviato il Notiziario del Consiglio superiore della magistratura contenente l'elenco dei candidati, possano esercitare il diritto di voto nella elezione dei componenti togati del Consiglio superiore della magistratura del 9 e 10 luglio 2006.

L'Ufficio studi, a richiesta della Sesta commissione, ha reso il parere n.182/2006.

E' rilevante sottolineare, in punto di fatto, che, con delibera del 15 febbraio 2006, agli uditori nominati con il d.m. 19 ottobre 2004 sono state "conferite le funzioni giurisdizionali" e che il periodo di tirocinio mirato scadrà l'11 luglio p.v.

**2.-** La disciplina dell'elettorato attivo nella elezione dei componenti togati del Csm ha subito numerosi cambiamenti, sostanzialmente tanti quanti ne ha subito la legge elettorale (<sup>1</sup>).

L'elettorato attivo degli uditori giudiziari è attualmente disciplinato dall'art. 24, primo comma della legge 24 marzo 1958, n. 195, come modificato con l'art. 6 della legge 28 marzo 2002, n. 44, il quale recita: "*All'elezione dei magistrati componenti il Consiglio superiore della magistratura partecipano tutti i magistrati con la sola esclusione degli uditori giudiziari ai quali, al momento della convocazione delle elezioni, non siano state conferite le funzioni giudiziarie...*".

Al fine di pervenire a una corretta interpretazione della norma è necessario tenere presente la disciplina del tirocinio degli uditori dettata dal d.p.r. 17 luglio 1998. L'art. 14, undicesimo comma, dispone che "*Completato positivamente il tirocinio ordinario, il Consiglio, su proposta della commissione competente, delibera a quale ufficio verrà destinato l'uditore, per l'esercizio delle funzioni giudiziarie, al termine del tirocinio mirato.*" La stessa disposizione, al tredicesimo comma prevede che: "*Nell'imminenza della conclusione del tirocinio mirato l'uditore è sottoposto a nuova valutazione nei modi e con gli effetti previsti dai precedenti commi, per l'accertamento definitivo della sua idoneità all'esercizio delle funzioni giudiziarie.*" e al successivo comma 14 che "*Se la valutazione è positiva, il Consiglio conferisce all'uditore giudiziario le funzioni giudiziarie, ai sensi dell'art. 129 dell'Ordinamento giudiziario e successive modificazioni.*"

E' evidente, quindi, che il procedimento complesso che si conclude con il provvedimento di conferimento delle funzioni giudiziarie previsto dal comma 14, si articola in due subprocedimenti: il primo, disciplinato dal comma 11, che è avviato al termine del tirocinio ordinario e si conclude con un giudizio di idoneità all'esercizio delle funzioni giudiziarie (v. il primo comma dell'art. 14) e l'individuazione della sede alla quale l'uditore sarà destinato; il secondo, disciplinato dai commi 13 e 14, che ha inizio dopo la conclusione del tirocinio mirato e termina con il conferimento delle funzioni. E' solo il provvedimento adottato all'esito positivo del tirocinio mirato che può qualificarsi come vero e proprio (e definitivo) conferimento delle funzioni, mentre il primo ha natura di semplice giudizio intermedio di idoneità, allo stato, con contestuale individuazione della futura sede di esercizio delle funzioni. Se infatti, all'esito del tirocinio mirato, l'uditore è ritenuto inidoneo può disporsi la prosecuzione del tirocinio ovvero la destinazione a funzioni diverse da quelle corrispondenti alla sede individuata all'esito del tirocinio ordinario (comma 20) e, in caso di ulteriore esito negativo, può essere disposta la cessazione dal servizio (comma 7).

---

<sup>1</sup> La legge 24 marzo 1958, n. 195 è stata modificata, successivamente con le seguenti leggi: legge 18 dicembre 1967, n. 1198; legge 22 dicembre 1975, n. 695; legge 3 gennaio 1981, n. 1; 1° ottobre 1985, n. 485; 22 novembre 1985, n. 655; legge 12 aprile 1990, n. 74; legge 28 marzo 2002, n. 44.

Alla stregua della disciplina ora riassunta non può dubitarsi che la delibera del 15 febbraio 2006, indipendentemente dalla formulazione adottata, ha natura di giudizio positivo di idoneità all'esercizio delle funzioni e ha la funzione di individuare la sede alla quale, dopo il positivo giudizio sul tirocinio mirato, gli uditori verranno destinati (art. 14, comma 11 del d.p.r. 17 luglio 1998). In altri termini è solo al termine del tirocinio mirato, cioè successivamente all'11 luglio 2006, previo giudizio positivo sul tirocinio mirato, che potrà essere adottata la delibera di definitivo conferimento delle funzioni.

**3.** - Al fine di individuare l'effettiva portata dell'art. 24 della legge n. 195 del 1958, nella parte in cui riconosce il diritto di voto agli uditori ai quali siano state conferite le funzioni giudiziarie, deve procedersi anche a una lettura sistematica della disposizione, tenendo conto di quanto prevede l'art. 25, comma 8, dalla stessa legge, il quale stabilisce che i magistrati esercitino il diritto di voto nel seggio del tribunale del luogo nel quale ha sede l'ufficio di appartenenza.

Ora, fino a quando l'uditore non abbia effettivamente preso possesso dell'ufficio al quale è stato destinato, non può ritenersi "appartenente", ma solo "destinato" a tale ufficio. Dal che deve dedursi che la norma di cui si discute presuppone necessariamente non solo l'adozione della delibera definitiva di conferimento delle funzioni, all'esito positivo del tirocinio mirato, ma anche la presa di possesso dell'ufficio di destinazione.

**4.** - Quanto all'evoluzione storica della norma di cui si tratta deve ricordarsi che, modificando l'art. 23 della legge n. 195 del 1958, che nell'originaria versione escludeva del tutto gli uditori dal diritto di voto, l'art. 7 della legge 18 dicembre 1967, n. 1198, aveva limitato l'esclusione ai soli "*uditori non investiti di funzioni giurisdizionali*". Analogamente disponeva l'art. 3 della legge 22 dicembre 1975, n. 695, il cui regolamento di attuazione, dettato con d.p.r. 12 aprile 1976, n. 89, all'art. 6 recitava "*Sono elettori gli uditori giudiziari che alla data delle votazioni hanno assunto servizio*", disposizione da leggere alla luce della norma primaria che richiedeva l'"investitura" di funzioni giudiziarie. Con l'art. 16 della legge 3 gennaio 1981, n. 1, con evidente finalità interpretativa della disciplina previgente si dispose che: "*Partecipano, altresì, gli uditori giudiziari, cui siano state conferite le funzioni giurisdizionali ed abbiano preso possesso dell'ufficio di destinazione.*" Questa norma è rimasta in vigore fino all'entrata in vigore della legge n. 44 del 2002.

Vero è che dai lavori preparatori di tale legge risulta che il legislatore ha volutamente eliminato il riferimento alla presa di possesso<sup>(2)</sup> come requisito per il riconoscimento dell'elettorato attivo. Tuttavia questo argomento interpretativo è contraddetto e superato dall'elemento che, come già visto, si trae dal testo dell'art. 25 della legge n. 195/1958, con il quale, per un evidente difetto di coordinamento, si richiede, o quanto meno si presuppone, la presa di possesso. Nel contrasto tra una *voluntas legis* contenuta in quest'ultima disposizione e la *voluntas legislatoris* emergente dai lavori preparatori, noti canoni interpretativi impongono quindi di privilegiare la prima.

**5.** - Ulteriore e definitiva conferma delle conclusioni raggiunte si trae dalla disciplina relativa all'elettorato attivo degli uditori giudiziari per l'elezione dei Consigli giudiziari. Il Consiglio superiore della magistratura, con delibera del 24 marzo 1981, confermando un orientamento precedente e risalente nel tempo, ha infatti ribadito che gli uditori giudiziari senza funzioni assegnati in tirocinio ad uffici dei vari distretti, non godono del diritto al voto per l'elezione dei Consigli giudiziari, in quanto è da ritenere che l'art. 1 del r.d.l.vo 13 settembre 1946, n. 264, sia riferibile soltanto ai magistrati investiti di funzioni giudiziarie.

**6.** - In conclusione, poiché l'art. 24, 1° comma, della legge n. 195 del 1958, come modificato con l'art. 6 della legge n. 44 del 2002, nella parte in cui esclude dal diritto di voto gli uditori giudiziari ai quali al momento della convocazione delle elezioni non siano state conferite le funzioni

---

<sup>2</sup> Nella seduta della commissione giustizia del Senato del 30 gennaio 2002, infatti, venne accolto l'emendamento presentato dal sen. Fassone e altri diretto a sopprimere il riferimento alla presa di possesso come requisito (in realtà formulato in modo alternativo nel testo del d.d.l. e non cumulativo al conferimento delle funzioni, come era previsto dalla legge 1/1981) per l'attribuzione dell'elettorato attivo agli uditori, motivato con l'esigenza di non valorizzare un elemento della fattispecie del tutto casuale.

giudiziarie, deve interpretarsi nel senso che per esercitare il diritto di voto è necessario che gli uditori giudiziari abbiano preso possesso dell'ufficio di destinazione o, quanto meno, che sia intervenuta la delibera definitiva di conferimento delle funzioni di cui all'art. 14, comma 14 del d.p.r. 17 luglio 1998, gli uditori giudiziari nominati con d.m. 19 ottobre 2004, in tirocinio mirato al momento della convocazione delle elezioni, non possono esercitare il diritto di voto per l'elezione dei componenti togati del Consiglio superiore della magistratura che si terrà il 9 e 10 luglio 2006.».